



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.8.2008  
COM(2008) 501 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E  
AL CONSIGLIO**

**Seconda relazione sui risultati degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e  
all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e  
del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti**

(presentata dalla Commissione)

## 1. INTRODUZIONE

Il 29 dicembre 2002 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti<sup>1</sup>, con l'obiettivo di fissare un quadro per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Il regolamento è stato messo a punto dopo un'approfondita analisi delle difficoltà incontrate nella compilazione di statistiche sui rifiuti e dei complessi aspetti di tale esercizio. Nel corso della stesura del regolamento in collaborazione con il Consiglio e con il Parlamento europeo, è stata da tutti riconosciuta la necessità di eseguire studi pilota per chiarire numerosi aspetti fondamentali relativi a nuovi settori delle statistiche sui rifiuti. Questi settori riguardano le statistiche sui rifiuti derivanti dalle attività dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca (articolo 4, paragrafo 3) e le statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti (articolo 5, paragrafo 1), per le quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (regolamento sulle spedizioni di rifiuti)<sup>2</sup>.

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti recita: "*Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1.*"

Detta relazione, volta a informare il Consiglio e il Parlamento europeo sullo stato di avanzamento del programma di studi pilota, è stata redatta all'inizio del 2005<sup>3</sup>. In quel momento il programma non era stato ancora completato. La piena realizzazione di tali studi pilota ha richiesto tempi più lunghi a causa della scarsità di risorse umane a livello comunitario e degli Stati membri. La relazione del 2005 conteneva pertanto solo risultati preliminari e annunciava un altro invito a presentare proposte e una relazione finale contenente raccomandazioni circa ulteriori misure di applicazione basate sui risultati di tali studi.

## 2. IL PROGRAMMA DI STUDI PILOTA

La Commissione ha elaborato un programma di studi pilota da condurre negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione. Per assistere i paesi nell'esecuzione degli studi è stato concesso un aiuto finanziario. Malgrado le difficoltà e i ritardi accumulati nell'elaborazione del programma, la Commissione si attende a lungo termine effetti positivi per i singoli Stati membri e per la stessa Commissione.

---

<sup>1</sup> GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7).

<sup>3</sup> COM(2005)223

L'indizione di tre inviti a presentare proposte con procedura ristretta - il primo dei quali nel maggio 2003, il secondo nell'ottobre 2003 e l'ultimo nel maggio 2005 - è stata comunicata mediante lettere ufficiali indirizzate al Sistema statistico europeo, agli istituti nazionali di statistica dei paesi in fase di adesione e allo Spazio economico europeo (SEE). Entro la metà del 2007 tutti gli studi pilota sono stati terminati e le relazioni finali sono disponibili sul seguente sito Internet:

<http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/pip/library?l=/wastesstatistics/regulat/pilotsstudies>

## **2.1. Norme relative agli studi pilota**

### *2.1.1. Statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti*

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti specifica i settori coperti da tali statistiche, tra cui "c) *dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti (...)*"<sup>4</sup>.

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti recita: "*la Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri (...)*". Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa la possibilità di elaborare statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti.

Uno dei nodi principali che gli studi pilota devono sciogliere per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di rifiuti è il livello di dettaglio di tali statistiche. Ciò porta al secondo problema: con quali modalità procedere alla raccolta dei dati sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti non pericolosi. Sebbene di questi cosiddetti rifiuti dell'elenco "verde" si tenga conto nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti, ad essi non si applicano gli obblighi di informazione di cui al medesimo regolamento.

Al programma di studi pilota sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti hanno partecipato in totale 11 paesi, 3 dei quali sono "nuovi" Stati membri. Benché gli studi pilota siano stati condotti per la maggior parte da istituti nazionali di statistica, al programma hanno partecipato anche enti ambientali (ministeri dell'Ambiente o agenzie ambientali nazionali).

### *2.1.2. Statistiche sui rifiuti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca*

Nella maggior parte dei paesi non esistevano metodologie per la compilazione di statistiche sui rifiuti derivanti dalle attività economiche "Agricoltura, caccia e silvicoltura" (NACE A) e "Pesca" (NACE B). L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti prevede un programma di studi pilota sui rifiuti derivanti da tali attività economiche, al fine di elaborare una metodologia per la rilevazione regolare di dati.

Le difficoltà nascono dal fatto che non è chiaro per quali di questi rifiuti si debba procedere a rilevazioni e per quali no. Nella fase di applicazione pratica si dovranno individuare con precisione tali rifiuti, in maniera concordata e attraverso decisioni chiare.

---

<sup>4</sup> GU L 30 del 3.2.1993, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 259/93 è stato abrogato a decorrere dal 12 luglio 2007.

Inoltre la popolazione statistica che esercita queste attività economiche è ampia e costituita da numerose piccole aziende, le quali spesso difettano di conoscenze specifiche e non sempre tengono una contabilità dei rifiuti. I sistemi di rilevazione dei dati devono essere opportunamente elaborati e organizzati onde tener conto delle specificità di tale struttura economica.

Verso la fine del 2003, l'inizio del 2004 e la fine del 2005, venti progetti hanno cominciato ad analizzare le prassi di gestione dei rifiuti e le pertinenti possibilità di rilevazione di dati. La maggior parte dei paesi partecipanti è costituita da "vecchi" Stati membri, mentre 8 studi sono stati condotti da "nuovi" paesi. Alla realizzazione degli studi pilota hanno partecipato istituti nazionali di statistica ed enti ambientali (ministeri dell'Ambiente o agenzie ambientali).

## **2.2. Risultati**

Ai fini della stesura della presente relazione, si è proceduto a una valutazione degli studi pilota allo scopo di verificare la necessità di misure aggiuntive per la compilazione di statistiche regolari e la necessità per la Commissione di prevedere una copertura giuridica per tali misure.

### *2.2.1. Statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti*

#### *Pertinenza*

Secondo il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti è necessario disporre di regolari statistiche comunitarie per monitorare l'applicazione della politica dei rifiuti, in particolare per verificare il rispetto dei principi relativi alla massimizzazione del recupero e allo smaltimento sicuro. Questo implica che, a livello comunitario, dovrebbe essere possibile stabilire una relazione tra i quantitativi di rifiuti prodotti e i quantitativi di rifiuti recuperati e smaltiti.

L'attuale struttura del regolamento non consente di tenere traccia dei flussi dei rifiuti dalla loro produzione alle operazioni di recupero e smaltimento. Tale informazione può essere ottenuta soltanto se vengono rilevati anche dati sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti. Se non possiedono informazioni sui quantitativi esportati per essere riciclati, gli Stati membri non in grado di riciclare un certo tipo di rifiuti non possono determinare in che misura questi rifiuti prodotti nel loro territorio sono riciclati. Dal canto loro, gli Stati membri che importano grandi quantità di un certo tipo di rifiuti, se non dispongono di informazioni sull'ammontare dei quantitativi importati, non potrebbero più verificare i progressi compiuti nella gestione dei rifiuti prodotti nel loro territorio.

Gli studi pilota hanno messo in evidenza la necessità di disporre di statistiche sull'importazione e sull'esportazione dei rifiuti per i quali non è prevista la rilevazione di dati. Gli studi si sono pertanto focalizzati sulle modalità di compilazione di tali statistiche.

#### *Risultati*

La grande maggioranza dei paesi ha giudicato le statistiche del commercio estero come la fonte di dati più adeguata per produrre statistiche sull'esportazione e sull'importazione di rifiuti. Tali statistiche presentano infatti il vantaggio di essere già disponibili e di essere basate su parametri comuni e su una nomenclatura armonizzata usata da tutti gli Stati membri. Il fatto però che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, gli Stati membri applichino soglie differenti, espresse in valore monetario, rende i dati non pienamente comparabili e può portare a sottostimare i quantitativi di rifiuti interessati.

Inoltre le nomenclature utilizzate rispettivamente per le statistiche del commercio estero (Nomenclatura combinata - NC) e per le statistiche sui rifiuti (Classificazione europea dei rifiuti a fini statistici – EWC-Stat) non sono comparabili per tutti i flussi di rifiuti. Data la sua natura di classificazione di merci, la Nomenclatura combinata non fornisce una definizione uniforme dei rifiuti. In un certo numero di voci è fatto riferimento a "avanzi" e "rifiuti", ma se in alcune di tali voci è operata una netta distinzione tra rifiuti e prodotti, in altre gli avanzi e i rifiuti sono combinati con i prodotti. Ad esempio, in alcuni casi lo stesso codice NC si riferisce tanto ai rifiuti quanto ai prodotti. Inoltre, da una valutazione dei dati disponibili sulle statistiche del commercio estero, è emerso che norme in materia di riservatezza sono applicabili nel caso di ben 86 delle 104 voci relative ai rifiuti.

Dati statistici sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti devono essere rilevati solo per i rifiuti cui non si applica il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti. Ciò comporta un'ulteriore complicazione metodologica per l'impiego delle statistiche del commercio estero: in alcune voci sono compresi infatti rifiuti cui si applicano parzialmente o totalmente le prescrizioni in materia di informazione di cui al regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

La tabella che segue mette in evidenza l'idoneità delle statistiche del commercio estero a essere utilizzate per compilare statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti.

Tabella 1 - Copertura delle categorie delle statistiche sui rifiuti da parte delle statistiche del commercio estero (CE) e del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (SR).

EWC-Stat			Numero di codici NC	Osservazioni
Codice	Descrizione	Pericolosi /non pericolosi		
1.1	Solventi usati	P	2	Coperti dal regolamento sulle SR
1.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	NP/P	1	Parzialmente coperti dalle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)
1.3	Oli usati	P	1	Coperti dal regolamento sulle SR
1.4	Catalizzatori chimici esauriti	NP/P	-	Coperti dal regolamento sulle SR (P)
2	Rifiuti di preparazioni chimiche	NP/P	5	Parzialmente coperti dalle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)
3.1	Depositi e residui chimici	NP/P	4	Coperti dal regolamento sulle SR (NP e P)
3.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	NP/P	1	Coperti dal regolamento sulle SR (NP e P)
05	Rifiuti della sanità e biologici	NP/P	1	Coperti dal regolamento sulle SR (NP e P)
<b>06</b>	<b>Rifiuti metallici</b>	<b>NP/P</b>	<b>51</b>	<b>Buona copertura delle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)</b>
<b>7.1</b>	<b>Rifiuti in vetro</b>	<b>NP/P</b>	<b>3</b>	<b>Buona copertura delle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)</b>
<b>7.2</b>	<b>Rifiuti di carta e di cartone</b>	<b>NP</b>	<b>6</b>	<b>Buona copertura delle statistiche del CE</b>
7.3	Rifiuti di gomma	NP	5	La maggior parte delle voci della NC contiene rifiuti e prodotti
<b>7.4</b>	<b>Rifiuti in plastica</b>	<b>NP</b>	<b>9</b>	<b>Buona copertura delle statistiche del CE</b>
7.5	Rifiuti in legno	NP/P	3	Parzialmente coperti dalle statistiche del CE (NP) Parzialmente coperti dal regolamento sulle SR (P)
<b>7.6</b>	<b>Rifiuti tessili</b>	<b>NP</b>	<b>24</b>	<b>Buona copertura delle statistiche del CE</b>
7.7	Rifiuti contenenti PCB	P	1	Coperti dal regolamento sulle SR

8	Apparecchiature scartate	NP/P	2	Parzialmente coperte dalle statistiche del CE (NP) Coperte dal regolamento sulle SR (P)
8.1	Veicoli fuori uso	NP/P	1	Parzialmente coperti dalle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)
8.41	Batterie e accumulatori	NP/P	5	Parzialmente coperti dalle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)
09	Cascami animali e residui vegetali (esclusi i codici 9.11 e 9.3)	NP	46	La maggior parte delle voci della NC contiene rifiuti e prodotti
9.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	NP	28	La maggior parte delle voci della NC contiene rifiuti e prodotti
9.3	Feci animali, urine e letame	NP	1	Coperti dal regolamento sulle SR
10.1	Rifiuti domestici e simili	NP	1	Coperti dal regolamento sulle SR
10.2	Materiali misti e indifferenziati	NP/P	-	Coperti dal regolamento sulle SR (NP e P)
10.3	Residui di cernita	NP/P	-	Coperti dal regolamento sulle SR (NP e P)
11	Fanghi comuni	NP	1	Coperti dal regolamento sulle SR
11.3	Residui di dragaggio	NP	-	Coperti dal regolamento sulle SR
12 esclusi 12.4, 12.6	Rifiuti minerali	NP/P	4	Parzialmente coperti dalle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)
<b>12.4</b>	<b>Rifiuti di combustione</b>	<b>NP/P</b>	<b>10</b>	<b>Buona copertura delle statistiche del CE (NP) Coperti dal regolamento sulle SR (P)</b>
12.6	Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati	P	-	Coperti dal regolamento sulle SR
13	Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	NP/P	-	Coperti dal regolamento sulle SR (NP e P)

Per taluni tipi di rifiuti, inclusi quelli solitamente riciclabili quali metalli, vetro, carta e plastica, le statistiche del commercio estero assicurano una buona copertura. Per altri rifiuti, in particolare i rifiuti di gomma e in legno, le batterie e gli accumulatori, le apparecchiature scartate, i veicoli fuori uso e i rifiuti minerali, la copertura può essere migliorata con l'inserimento di nuove voci che distinguono chiaramente tra prodotti e rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti oggetto del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, la maggior parte dei paesi ha dichiarato nelle proprie relazioni finali che i dati trasmessi nel quadro della Convenzione di Basilea e alla Commissione europea per i rifiuti per i quali è prescritta la notifica soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. Resta ancora del lavoro da fare per definire la conversione dei dati nel formato richiesto da tale regolamento.

### *Conclusione*

In vista della compilazione di statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti è stata formulata, sulla base dei risultati degli studi pilota, la seguente raccomandazione.

Tabella 2 - Integrazione delle importazioni e delle esportazioni nel formato di trasmissione dei dati conformemente all'allegato I del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.

Tipo di rifiuti	NACE					Totale dei rifiuti prodotti	Dei quali: rifiuti esportati		Rifiuti importati	
	1	2	..._	19	20		Intra UE	Extra UE	Intra UE	Extra UE
1										
..._										
15 Metalli										
17 Vetro										
19 Carta										
21 Plastica										
....._										
47										
48										
Totale	Per.									
	Non per.									

Alla matrice della produzione dei rifiuti saranno aggiunte quattro colonne sui quantitativi di rifiuti importati e esportati. Per i dati sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti non saranno richieste disaggregazioni secondo le attività della NACE e secondo le operazioni di trattamento dei rifiuti: i dati saranno suddivisi soltanto per categorie di rifiuti e per flussi intra UE ed extra UE. Le informazioni sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti pericolosi saranno basate sui dati trasmessi in forza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Nonostante talune restrizioni e limitazioni, le statistiche del commercio estero sono state indicate come la fonte di dati più idonea per l'avvio della compilazione di statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti riducendo al minimo l'onere amministrativo a carico degli Stati membri. L'impiego delle statistiche del commercio estero, tuttavia, deve essere migliorato intervenendo a livello sia degli Stati membri, sia dell'Unione europea:

- a livello dell'Unione europea: è necessario introdurre nella Nomenclatura Combinata un numero limitato di nuove voci, allo scopo di operare una distinzione più chiara tra rifiuti e prodotti e di estendere l'applicazione delle statistiche del commercio estero a quelle dei rifiuti;
- a livello degli Stati membri: occorre stimare l'impatto sulle importazioni e sulle esportazioni di rifiuti delle prescrizioni per le statistiche del commercio estero in materia di riservatezza e di soglie nazionali per la trasmissione di dati.

Nell'intento di semplificare e di armonizzare l'utilizzo delle statistiche del commercio estero, la Commissione propone di estrarre da COMEXT, la base di dati del commercio estero gestita da Eurostat, informazioni specifiche per paese da trasmettere agli Stati membri. Questi ultimi dovranno approvare o rivedere i dati. Tuttavia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti, gli Stati membri hanno facoltà di utilizzare

proprie metodologie per compilare tali statistiche: non può essere infatti imposta l'adozione di un metodo specifico per la rilevazione dei dati.

### 2.2.2. *Statistiche sui rifiuti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca*

Poiché nella maggior parte degli Stati membri non si procede regolarmente alla compilazione di statistiche sui rifiuti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca, gli studi pilota in questo settore sono stati seguiti con particolare attenzione.

Il principale nodo da sciogliere prima dell'avvio della compilazione di statistiche regolari sui rifiuti derivanti da tali attività economiche è rappresentato dalla determinazione dei materiali o delle sostanze per i quali devono essere raccolti dati per le statistiche sui rifiuti, ma che sono esclusi da tale rilevazione in quanto riciclati sul luogo di produzione. La voce più consistente in tale contesto è costituita dai rifiuti bio-organici, in particolare il letame. Rilevanti sono anche i residui della silvicoltura, della caccia e della pesca, che restano normalmente nei boschi o sono gettati in mare. Gli studi pilota hanno generalmente raccomandato di escludere i rifiuti bio-organici che restano sul luogo di produzione come parte di cicli biologici.

L'esatta distinzione tra rifiuti e non rifiuti è un problema tuttora dibattuto. Benché un accordo al riguardo non sia ancora completamente raggiunto, le recenti sentenze della Corte di giustizia europea hanno fatto chiarezza per quanto concerne il letame. Nelle cause congiunte C-416/02<sup>5</sup> e C-121/03<sup>6</sup> la Corte di giustizia europea ha stabilito che gli effluenti di allevamento possono sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell'ambito di una pratica legale di spargimento su terreni ben individuati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento. Inoltre tale analisi non va limitata agli effluenti d'allevamento utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti.

Di conseguenza gli effluenti di allevamento (feci animali, urine e letame, comprese le lettiere usate) non sono da considerarsi rifiuti a condizione che vengano utilizzati come fertilizzanti in ottemperanza alla legislazione vigente e che siano riutilizzati senza trasformazione preliminare. L'uso del letame come fertilizzante "nell'ambito di una pratica legale" implica l'applicazione in tale contesto di "un codice o più codici di buona pratica agricola" e l'ottemperanza alle prescrizioni della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole<sup>7</sup>.

I rifiuti bio-organici derivanti dalle attività dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca che restano sul luogo di produzione o sono utilizzati nell'ambito del settore sono pertanto esclusi dall'obbligo di rilevazione di informazioni. Qualora vengano sottoposti a trattamento in appositi impianti, tali tipi di rifiuti devono essere oggetto di rilevazione a norma del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.

Un altro problema per le statistiche sui rifiuti derivanti da attività comprese nelle sezioni A e B della NACE è posto dalla struttura economica di tali settori. Nella maggior parte degli Stati membri è elevato il numero delle piccole aziende agricole con meno di 10 dipendenti. I paesi

---

<sup>5</sup> GU C 271 del 29.10.2005, pag. 1. Sentenza dell'8.9.2005, Commissione/Spagna (Racc. 2005, pag. I-7487).

<sup>6</sup> GU C 271 del 29.10.2005, pag. 2. Sentenza dell'8.9.2005, Commissione/Spagna (Racc. 2005, pag. I-7569).

<sup>7</sup> GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).



devono sviluppare metodologie per stimare i rifiuti prodotti da queste piccole aziende e gli studi pilota sono stati molto utili sotto questo aspetto.

### *Conclusione*

Considerate le comuni numerose difficoltà a ottenere dati attendibili per l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia e la pesca, gli studi pilota hanno fornito parametri molto utili per analizzare la situazione e sondare le possibilità di produrre statistiche di elevata qualità sui rifiuti. Particolarmente importanti sono stati la precisazione del campo di applicazione delle statistiche sui rifiuti e lo scambio delle esperienze acquisite attraverso tali studi nello sviluppo di metodi intesi a includere nelle statistiche le piccole aziende e a definire percentuali di rifiuti per taluni flussi di rifiuti.

Gli studi pilota sui rifiuti prodotti dai settori economici dell'agricoltura, della silvicoltura e della caccia (NACE A) e della pesca (NACE B) non hanno raccomandato l'adozione di ulteriori misure. La vigente legislazione comunitaria in materia di statistiche sui rifiuti è sufficientemente dettagliata per coprire i rifiuti prodotti nel quadro delle attività economiche della NACE A e B.

## **3. ASPETTI FINANZIARI**

La dotazione finanziaria del programma di studi pilota ammonta in totale a 986.535,65 euro. Di questi, 356.110,00 euro sono stati riservati a studi pilota sull'esportazione e sull'importazione di rifiuti e 630.425,65 euro sono stati destinati a studi pilota sulle statistiche sui rifiuti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca.

## **4. CONCLUSIONI**

### *Statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti*

I risultati degli studi pilota sulle statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti hanno confermato la necessità di disporre di tali statistiche per monitorare l'applicazione della politica comunitaria in materia di rifiuti, in particolare il rispetto dei principi relativi alla massimizzazione del recupero e allo smaltimento sicuro. I risultati dimostrano inoltre che, pur essendo state indicate come la migliore fonte di informazioni, le statistiche del commercio estero non possono essere utilizzate senza un ulteriore adeguamento della nomenclatura statistica e una verifica finale dei dati da parte degli Stati membri. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti esclude tuttavia che possa essere prescritto un metodo specifico per la compilazione dei dati e agli Stati membri è lasciata facoltà di decidere quali metodi applicare per rilevare dati statistici sui rifiuti.

Le vigenti disposizioni del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti non descrivono in misura sufficientemente dettagliata le prescrizioni riguardo alle statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti. La Commissione proporrà pertanto disposizioni specifiche per tali statistiche attraverso una proposta formale di modifica dell'allegato I del suddetto regolamento. Queste disposizioni saranno dirette:

- a suddividere le statistiche sull'importazione e sull'esportazione di rifiuti tra intra UE ed extra UE e tra importazioni ed esportazioni; non sarà necessaria una disaggregazione secondo le attività economiche: la ripartizione per categorie di rifiuti conterrà informazioni sufficienti; ciò comporterà l'aggiunta di quattro colonne nella tabella sulla produzione dei rifiuti nell'allegato I del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti;

- a semplificare e armonizzare l'impiego delle statistiche del commercio estero: a questo fine la Commissione estrarrà da COMEXT, la base di dati delle statistiche del commercio estero, un insieme di dati pertinenti che trasmetterà agli Stati membri;
- a richiedere agli Stati membri di confermare o rivedere i dati; conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti, gli Stati membri possono utilizzare anche altri metodi per procedere alla compilazione delle statistiche sull'importazione e sull'esportazione dei rifiuti.

*Statistiche sulla produzione di rifiuti per i settori A e B della NACE*

Con riguardo alle statistiche sui rifiuti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca, gli studi pilota hanno concluso che non sono necessarie ulteriori misure. La vigente legislazione comunitaria in materia di statistiche sui rifiuti è sufficientemente dettagliata per coprire i rifiuti prodotti nel quadro delle attività economiche della NACE A e B.